

R.G.n. 76-1/2023 – Procedimento unitario



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE**

Sentenza di omologazione ex art. 70 C.C.I.I.

Il GD

- visto il ricorso e la relativa proposta di piano ex art. 66-67 C.C.I.I. depositato nell'interesse di SILVANA D'AVANZO (cod. fisc. [REDACTED]), come da ultimo integrato in data 01/05/2025, a mezzo della dichiarazione di impegno D'Azzeo Anna Rosa (pensionata) e di Capogna Anna Rosa (lavoratrice a tempo indeterminato) al versamento dell'importo rateale di euro 690,00 (per la durata di 15 anni) come da piano:

- esaminati gli atti;

- osservato che sono state tempestivamente espletate le formalità di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 3 C.C.I.I.;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle proposte;

d) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70, co. 7, C.C.I.I. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

- rilevato che non sono state proposte osservazioni entro il termine (05/06/2025) assegnato dal G.D. all'udienza del 13/03/2025, così come relazionato in data 12/09/2025 dal Gestore della crisi, dott.ssa De Cosmo Lucia; anche se si volesse ritenere tempestiva l'opposizione e/o le osservazioni mosse dal creditore ing. Dadduzio Giuseppe del 25/06/2025 (giacché entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 70, co. 3, CCII), le formulate osservazioni non sono suscettibili di accoglimento, per quanto segue:

- il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass. n. 24571/2018; Cass. n. 26429/2020; Cass. n. 29855/2018; Cass. n. 3720/2020; Cass. n. 18292/2023); sulla scorta di quanto innanzi



le spese anticipate in sede di procedura esecutiva dal creditore restano irripetibili al di fuori della procedura esecutiva in cui siano maturate; la quantificazione del credito residuo dell'ing. Dadduzio, come esposto in piano, pari ad euro 12.797,24 non risulta penalizzante;

- la mancata previsione di interessi legali in ordine ai crediti privilegiati è conforme a legge giacché si tratta di crediti che possono “*essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC*” (art. 67, co. 4, CCII); né risulta nel caso di specie essere preferibile l'alternativa liquidatoria (art. 70, co. 7, CCII), giacché l'unico immobile della debitrice (appartamento in Andria alla [REDACTED] avente prezzo di stima al 2018 di €239.901,85; risultano due tentativi di vendita deserti e in sede di terzo tentativo – non celebrato per sospensione disposta in questa sede – l'offerta minima risulta di € 101.250,00) pur se aggiudicato al prezzo di € 101.250,00, dovrebbe scontare le spese della procedura esecutiva, stimabili in quanto meno € 10.000,00; in tale contesto, l'importo complessivo offerto dalla debitrice (€ 124.000,00 in quindici anni) appare opzione ragionevolmente preferibile, anche nella prospettiva di contemperamento quali-quantitativo degli interessi in gioco e tutela dell'abitazione principale, laddove non arrechi ai creditore un sacrificio eccessivo ossia intollerabile;
- non emergono specifiche condotte idonee ad escludere la meritevolezza della parte ricorrente; l'indebitamento è indubbiamente addebitabile a colpa della ricorrente, ma la condotta complessiva non appare improntata a colpevolezza di gravità tale da escludere l'accesso alla procedura in parola, tenuto conto che D'Avanzo Silvana, seppure inoccupata (non risultando documentata la data di perdita del lavoro), poteva fare ragionevolmente affidamento sulle entrate reddituali del coniuge (separati giusta omologa del Trib. di Trani del 18/10/2022) nonché sulle garanzie e supporto economico dei propri genitori;

PTM

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente D'Avanzo Silvana;

2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio dei ricorrenti, e che quelle iniziate siano sospese; dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;

3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;

5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;

6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista nominato dall'OCC, sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani, omissando i dati sensibili.

Nulla sulle spese.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 30 giugno 2026

Il GD dott. Antonio Lacatena

